

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, i deputati Almirante, Ambrogio, Arnaud, Bassetti, Bova, Cecchi, Ciannamea, Fabbri Seroni Adriana, Fracchia, Galloni, Iotti Leonilde, Mazzola, Micheli, Prandini, Quattrone, Reichlin, Romita, Segni, Silvestri e Trantino, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati: Servello, Riga Grazia, Casadei, Zarro, Tedeschi, Lodolini Francesca, Belussi Ernesta, Vagli Maura, Allegra, Carelli, Bernardini, Fiori, Del Duca, Salomone, Lucchesi, Calaminici, Massani, Pavone, Brocca, Romualdi.

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (stralcio degli articoli 20-39 del disegno di legge n. 2658, approvato dal Senato) (2658-ter); e delle proposte di legge Gargani Giuseppe: Disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari e militari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi e degli avvocati e procuratori dello Stato (2252); Bosco ed altri: Trattamento economico spettante ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi e regionali nonché alla Avvocatura dello Stato (2257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato », derivante dallo stralcio degli articoli 20-39 del disegno di legge n. 2658 approvato dal Senato nella

seduta del 18 gennaio 1979, e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Gargani Giuseppe: « Disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari e militari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi e degli avvocati e procuratori dello Stato »; e dei deputati Bosco, Segni, Fusaro, Scalia, La Loggia, Pontello, Gava, Mancini Vincenzo, Fornasari, Marzotto Caotorta, Pezzati, Stegagnini, Iozzelli, Lamorte, Merloni e Federico: « Trattamento economico spettante ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi e regionali nonché alla Avvocatura dello Stato ».

Il relatore per la IV Commissione, onorevole Giuseppe Gargani, ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Nella mia sintetica relazione cercherò di indicare la *ratio* del provvedimento al nostro esame, derivante da uno stralcio di alcuni articoli, concernenti questioni sia di ordine economico sia di diversa natura, del disegno di legge n. 2658 già approvato dal Senato.

Come conseguenza dell'abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario, riconosciuta come un residuo storico dell'ordinamento gerarchico della magistratura del 1941, e quindi incostituzionale, il disegno di legge stralcio prevede la retrodatazione triennale delle nomine dei magistrati di tribunale, di appello e di cassazione. Per evitare una sperequazione di trattamento, occorre che da questa riforma nella progressione delle diverse funzioni non rimangano esclusi i magistrati che abbiano già conseguito le qualifiche superiori. Le sperequazioni della normativa proposta risultano da un esempio: il magistrato che ha vinto il concorso a uditore nel 1973 ed è stato promosso nel 1978 magistrato di tribunale, potrà, in assenza di una disposizione perequatrice, essere promosso magistrato d'appello nel 1989, insieme a quei magistrati che sono entrati in carriera in epoca successiva, nel 1974 e nel 1975. Ciò rappresenterebbe violazione del principio

di uguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, esige non soltanto la parità di trattamento giuridico per situazioni eguali, ma impedisce l'ingiustificata parificazione di situazioni diverse. Ciò si verificherebbe, ove non venisse riconosciuta una maggiore anzianità di qualifica agli altri magistrati. La stessa sperequazione si riprodurrebbe inevitabilmente negli anni successivi, per le nomine in Cassazione, né sembrerebbe comunque equo attribuire ad alcuni magistrati la possibilità di compiere una più rapida progressione nella carriera, escludendo la gran massa di magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, dalle conseguenze vantaggiose di tale riforma, una volta che la riforma stessa sia apparsa costituzionalmente necessaria.

Questo principio, del resto, è stato già condiviso dal Governo nell'esprimere il parere favorevole al progetto di legge del senatore Rizzo, il cui articolo 3, secondo comma, prevedeva siffatta anticipazione. Conforme convincimento è stato espresso dal Consiglio superiore della magistratura che ha segnalato la necessità di tale retrodatazione, prevista anche dall'articolo 9 del disegno di legge Cocco.

Per quanto attiene, poi, in particolare, alla posizione dei magistrati di tribunale, con meno di tre anni nell'anzianità della qualifica, essi sarebbero gli unici, in caso di mancata retrodatazione, a non ottenere nessun miglioramento retributivo, per effetto delle nuove tabelle proposte, mentre, altrimenti, conseguirebbero il pur limitato beneficio di uno o due scatti biennali di stipendio.

Ad evitare, inoltre, che la retrodatazione triennale delle promozioni non possa produrre gli stessi effetti nei confronti dei magistrati che, non avendo ancora maturato il decennio di attività negli uffici giudiziari prescritto per la promozione in Cassazione dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, potevano legittimamente confidare di maturarlo mediante rientro in tali uffici, e porre tutti in una *par condicio*, occorre, per rispettare il principio di uguaglianza, un'apposita norma transitoria che riduca tale periodo da 10 a 7 anni.

Si è riconosciuta la necessità dello stralcio anche in queste norme riguardanti la retrodatazione delle nomine, nonostante esse siano collegate alla normativa più generale della prima parte del disegno di legge approvato dal Senato, perché anch'esse hanno implicazioni di ordine economico.

Passando ad esaminare la parte più propriamente economica del provvedimento, vorrei rilevare che la norma sull'adeguamento economico dei magistrati, contenuta nel disegno di legge n. 2658, approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 1979 (articolo 32), va considerata sul presupposto che la magistratura, estranea allo strumento della contrattazione triennale, non fa valere richieste di aumenti quantificati in cifre — anche nell'ultima, sofferta agitazione non sono mai state formulate siffatte istanze — ma si rimette alle valutazioni che il Governo ed il Parlamento ritengono congrue alla funzione dei componenti l'ordine giudiziario.

L'aspetto strettamente economico delle rivendicazioni dei magistrati assume, quindi, una posizione del tutto particolare in quanto agganciata, secondo l'articolo 32 del testo approvato dal Senato, alla dinamica salariale come effetto riflesso dei miglioramenti concessi al pubblico impiego, nell'ambito della compatibilità con il quadro generale.

Va, al riguardo, rilevato infatti che già attualmente, a garanzia dell'indipendenza anche economica della magistratura, della quale ebbe a preoccuparsi anche l'Assemblea costituente, esiste un meccanismo di penequazione automatica del trattamento economico dei magistrati, che è stabilito, a livello di magistrato di cassazione, in maniera pari a quella spettante, a qualsiasi titolo, ai vertici amministrativi della dirigenza statale. Tale meccanismo avrebbe dovuto operare nel senso di far conseguire al magistrato di cassazione quegli stessi aumenti economici attribuiti, in valori assoluti, ai dirigenti generali. Eluso tale agganciamento attraverso il riconoscimento ai detti dirigenti di compensi straordinari in misura economicamente

consistente e vanificato il principio della onnicomprensività retributiva dei medesimi mediante il riconoscimento del diritto a percepire emolumenti extratabellari (gettoni, incarichi, premi di produzione, eccetera), si è reso indispensabile individuare un nuovo meccanismo di adeguamento automatico che impedisca l'erosione continua del potere d'acquisto degli stipendi dei magistrati.

Dalle rilevazioni statistiche rese di pubblico dominio è risultato chiaramente che il trattamento dei magistrati è quello che, dal 1971 ad oggi, ha subito una maggiore regressione nella scala parametrica retributiva, anche all'interno del pubblico impiego. È quindi evidente che il nuovo meccanismo, al fine di evitare continue agitazioni dei componenti la magistratura, dovrà impedire quanto si è verificato negli ultimi anni, in particolare la sindacalizzazione dello stesso.

Il Governo, per altro, ha ritenuto di proporre un meccanismo di adeguamento alla dinamica salariale estraneo alla volontà del Parlamento perché collegato ai rapporti di forza sindacali ed imprenditoriali, laddove il meccanismo previsto per i magistrati è rivolto ad assicurare che il loro trattamento economico, con il decorso del tempo, non venga ad assumere un valore eccessivamente basso nella scala parametrica.

Sono questi, a mio avviso, i problemi principali toccati nel disegno di legge. Ad essi, però, altri se ne aggiungono: si prevede, infatti, la riduzione delle ferie per i magistrati, nonché la fine di emolumenti indeterminati per chi esercita attività extragiudiziaria.

Con le norme in oggetto mi auguro che, oltre ad una certezza di retribuzione per i rappresentanti della magistratura, venga anche allontanato il pericolo di una loro sindacalizzazione, pericolo che, dopo l'approvazione di questo provvedimento, dovrebbe essere bandito per sempre. Del resto, gli stessi magistrati, sollecitando il Parlamento ad esaminare il provvedimento in oggetto, hanno rilevato che esso potrà evitare il ricorso allo strumento sinda-

cale che certo pone in ombra ed in crisi il potere della magistratura.

Il fatto poi di aver stralciato dall'insieme del progetto di legge gli articoli riguardanti esclusivamente il trattamento economico dei magistrati tralasciando quelli riguardanti il loro *status* giuridico non vuol certo significare una sottovalutazione di questi ultimi; si tratta, piuttosto, di aver constatato che su tali argomenti non era stata compiuta la dovuta riflessione.

Per parte mia, considero il provvedimento al nostro esame come un banco di prova di fronte al quale le forze politiche sono chiamate a confrontarsi. Se, nell'ambito della magistratura, esistono tanti e tanto gravi problemi, probabilmente la colpa è anche nostra: abbiamo, infatti, accentuato talune forme di corporativismo che pure esistono in questa categoria, abbiamo agevolato un meccanismo di irresponsabilità nell'ambito della magistratura che ha pesato e pesa sulla vita del nostro paese.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Mi associo alle argomentazioni svolte dal collega Gargani riservandomi di intervenire ove emergessero, in seno al dibattito, elementi che riguardano in modo specifico le questioni di competenza della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MANNUZZU. La mia qualità di magistrato mi pone di fronte alla materia al nostro esame in una situazione di particolare disagio. È ovvio, infatti, che siamo chiamati ad esprimere una valutazione politica, ma, nell'ambito di essa, mi sento in qualche modo *iudex in re propria*.

Debbo dunque avvertire che mi asterrò dall'entrare nel merito delle scelte che si andranno a compiere in materia economica; non invece, da altre scelte come quelle, ad esempio, relative al divieto dell'esercizio del diritto di sciopero che il collega Del Pennino propone di prevedere nella

legge che si sta per varare: proposte di questo tipo giustificano indubbiamente la mia presenza in quest'aula.

Debbo inoltre avvertire che l'astensione preannunciata ha motivazioni analoghe all'astensione processuale. Debbo comunque rammaricarmi del fatto che, sia pure in conseguenza della stretta oggettiva delle cose, si affronti questo tema quando ancora non si è neppure iniziato a toccare quello grave, assorbente ed urgente, delle grandi riforme ordinamentali riguardanti la magistratura. Eppure esiste una considerevole elaborazione teorica sull'argomento ed anche il precedente ministro di grazia e giustizia aveva fatto predisporre e diffondere una bozza di disegno di legge sulla quale si potevano appuntare molte critiche — ed io stesso ebbi modo di formularne — ma anche certamente era utilizzabile come piattaforma per una discussione seria ed approfondita.

Concludendo, mi auguro che, quali che siano i termini concreti della soluzione del problema, quest'ultima faccia venir meno le ragioni ricorrenti di un contenzioso che può distrarre la magistratura da una mobilitazione efficace per la democratizzazione del proprio ruolo e per il rinnovamento delle istituzioni della Repubblica.

RICCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo intervento che svolgo a nome del gruppo comunista, tenterò di essere il più sintetico possibile; consentitemi, tuttavia, data l'importanza assunta dallo stralcio del disegno di legge al nostro esame, di fare alcune concise considerazioni di carattere generale anche perché da esse emergerà con chiarezza la nostra posizione politica.

Noi comunisti siamo profondamente convinti della grande e decisiva rilevanza della funzione e del ruolo della magistratura nel nostro ordinamento. Di ciò siamo convinti sia da un punto di vista generale per la collocazione stessa, istituzionale e costituzionale, della magistratura nell'ordinamento, quale ordine indipendente ed autonomo, sia dal punto di vista più concreto della realtà politica che stiamo vi-

vedendo, della contingenza storica che stiamo attraversando nell'ambito della quale quella funzione istituzionale, quel ruolo si esercitano all'interno di tensioni estremamente gravi, come lo sono quelle poste dalla lotta contro il terrorismo e quelle determinate dalla lotta che la magistratura è chiamata a svolgere contro la criminalità organizzata, oltre ai problemi derivanti dalla nuova e decisiva funzione che ai magistrati il potere legislativo — in tempi anche recenti — ha attribuito. Tali tensioni e problemi certamente sono resi drammatici dal tributo di sangue che la magistratura ha pagato e continua a pagare proprio per il fatto di avere assolto alle proprie funzioni nel vivo di una crisi estremamente profonda della società e dello Stato di cui, indubbiamente, la crisi della giustizia è uno degli aspetti più salienti e rilevanti.

Credo che sia coerente con questa convinzione l'aver sempre ritenuto — e lo abbiamo dimostrato ripetutamente attraverso atti politici concludenti e prese di posizione assunte anche in sede parlamentare — che la crisi della giustizia non possa che essere risolta con il contributo essenziale e costruttivo dei magistrati medesimi. Per questo motivo noi abbiamo positivamente apprezzato il fatto che, quando sono state poste da parte della magistratura delle rivendicazioni di carattere economico, non siano state formulate come a sé stanti, ma siano state collegate a richieste di riforme di carattere normativo ed ordinamentale. In questo contesto, la sintesi tra la spinta al miglioramento retributivo e la volontà di risolvere i problemi che travagliano la giustizia — ripeto — ci è parso un dato positivo.

Al di fuori della formulazione del disegno di legge, diciamo con franchezza che abbiamo apprezzato molto meno — e ci siamo, infatti, espressi a questo proposito criticamente — alcune punte di carattere agitatorio come quelle del ricorso allo sciopero bianco ed al boicottaggio che non contribuiscono alla istituzione di quel rapporto costruttivo tra magistratura e classe politica che costituisce un passag-

gio essenziale per avviare una opera di effettivo cambiamento. Al di fuori di tali condizioni, si rischia di fare assumere alla lotta dei magistrati un carattere corporativo che certamente non è auspicabile.

Passando ad un più specifico esame della materia che oggi trattiamo, credo di poter dire con chiarezza che noi abbiamo apprezzato positivamente il disegno di legge al nostro esame — e mi riferisco al disegno di legge nel suo complesso — in quanto portatore di una valenza positiva, al di là delle specificità sulle quali sarà comunque il caso di tornare, di alcune puntuali e precise scelte che sono state effettuate.

Questa valenza positiva, che è costituita proprio dal congiungimento di elementi normativi di carattere generale e di alcuni aspetti di carattere ordinamentale con gli aspetti economico-retributivi, risulta indubbiamente attenuata dallo stralcio oggi al nostro esame, anche se non completamente rimossa dal momento che una parte di questi aspetti di carattere generale sono recepiti nello stralcio.

Abbiamo, tuttavia, ritenuto di aderire allo stralcio, che opera una separazione in due tronconi del disegno di legge, per un fatto di sensibilità verso le esigenze reali dei magistrati, tenendo anche conto della particolare situazione di crisi politica che stiamo attraversando e dell'urgenza di pervenire ad una decisione sul piano più specificamente economico (questo è il principale fine dello stralcio).

Noi siamo convinti — e lo abbiamo dichiarato qui espressamente — della validità di alcuni principi recepiti nello stralcio, nella parte cioè estrapolata dal disegno di legge complessivo: in primo luogo, del criterio dell'autonomia retributiva dei magistrati che ci sembra un criterio coerente con lo stesso tipo di collocazione istituzionale che la magistratura ha nel nostro ordinamento. In secondo luogo, siamo convinti della validità del principio della onnicomprensività della retribuzione dei magistrati, della validità, cioè, di una misura retributiva adeguata alla delicatezza delle funzioni che ponga il giudice al riparo dalle ristrettezze di carat-

tere economico. Si tratta di un concetto nuovo che avvia un discorso particolarmente importante soprattutto per i primi gradi della magistratura: da giudice uditore al primo livello di magistrato di tribunale.

Inoltre, esprimiamo il nostro apprezzamento in ordine alla introduzione nel disegno di legge, relativamente ancora al trattamento economico, di un sistema di adeguamento periodico che, senza porre in discussione il diritto di sciopero dei magistrati — diritto del quale noi comunisti siamo stati fermi difensori — anche contrapponendoci a diverse tendenze che sono venute manifestandosi nel corso della elaborazione di questo disegno di legge e miranti a metterlo in discussione — consenta tuttavia di ottenere una giusta revisione, senza ricorrere a conflitti sindacali, a distanza di un certo periodo (che noi indichiamo e riteniamo apprezzabile), sullo schema della revisione retributiva dei livelli degli altri dipendenti dello Stato, da collocarsi ogni triennio.

È in base a questi concetti che noi abbiamo approvato lo stralcio e ci siamo espressi favorevolmente alla sede legislativa. Esprimiamo la nostra convinzione che le tabelle che sono proposte nel disegno di legge siano degne di un positivo apprezzamento dal punto di vista del miglioramento economico. Esprimiamo anche una valutazione positiva sulla maggior parte dei principi che nello stralcio sono contenuti, quale quello della onnicomprensività, quello della limitazione della facoltà di partecipare ad arbitrati, quello della devoluzione del compenso per arbitrati, quello dell'abolizione dei tre anni dell'aggiuntato, quello dello sganciamento della dirigenza dal pubblico impiego per raggiungere il criterio dell'autonomia.

Questo nostro consenso di fondo al contenuto dello stralcio non significa però che noi non possiamo valutare e non valutiamo anche criticamente determinati aspetti del disegno di legge originario, e in particolare quelli contemplati negli articoli 32 e 33, cioè il sistema adottato per l'adeguamento periodico, il cosiddetto meccanismo automatico, fermo restando che

sul concetto di un adeguamento periodico ci esprimiamo in senso decisamente favorevole. Quali sono le ragioni per le quali ci esprimiamo criticamente circa il meccanismo adottato per pervenire a questo adeguamento periodico? Intanto facciamo un rilievo. Questo sistema non era contemplato nel disegno di legge originario del Governo, il che secondo noi non è privo di significato; significa che nel momento della formazione ed elaborazione meditata di questo disegno di legge non si ritenne di ricorrere ad un sistema di adeguamento automatico. Esso fu introdotto sotto forma di emendamento al Senato in sede di discussione. Crediamo che sulle implicazioni, sia di principio, sia particolari di questo sistema non sia stata fatta, egregi colleghi, una riflessione sufficiente, non sia stato cioè sufficientemente approfondito che cosa significhi un meccanismo di questo tipo, sia dal punto di vista di carattere generale per i riflessi indotti su tutta la normativa relativa alla retribuzione del pubblico impiego, sia per la forma particolare con cui è stato introdotto questo meccanismo di adeguamento automatico nel presente disegno di legge.

Sul piano generale che cosa osserviamo? Che un meccanismo di questo tipo è del tutto estraneo al sistema retributivo del pubblico impiego e implica l'affermazione di un principio grave, del quale a nostro avviso la classe politica deve darsi pienamente conto. Cioè questo sistema sottrae al potere politico ogni possibilità di valutazione sulla lievitazione futura, sia pure limitata ad un certo settore della spesa pubblica, il che non ci sembra essere un criterio ammissibile. Su questo punto penso che altri colleghi della I Commissione affari costituzionali, che hanno competenza diretta su tutta la tematica del pubblico impiego, potranno ritornare in modo più dettagliato.

Si aprono inoltre attraverso questi problemi dei rischi di vertenzialità, perché attraverso essi si viene a creare un fatto senza precedenti, una sorta cioè di diritto soggettivo all'aumento della retribuzione, onde i calcoli per pervenire a questo ti-

po di aumento potranno essere da chiunque contestati anche in sede giudiziaria.

In via più particolare questo sistema contempla un criterio di percentuali, le quali rischiano di privilegiare le retribuzioni più alte. Il riferimento alle retribuzioni e non agli stipendi comporta una ulteriore valutazione in aumento pari al 2,5 per cento, che, date le caratteristiche retributive della magistratura, consente un ulteriore aumento rispetto agli altri pubblici dipendenti. All'inizio della discussione è stata presentata una sorta di proposta o di ipotesi, come poi si è voluta chiamare, da parte del relatore onorevole Gargani, come frutto — e di questo dobbiamo prendere positivamente atto — del lavoro collettivo di un gruppo informale di lavoro. Noi ci auguriamo che questo possa diventare ancora un punto di incontro e di valutazione collettiva da parte della Commissione. Preannunciamo sin da questo momento che se ciò non dovesse avvenire, quella proposta, così come è stata elaborata in questo gruppo di lavoro, diventerà un nostro emendamento. Pensiamo che attraverso questi principi si possa pervenire ad una posizione responsabile comune che, considerati tutti gli aspetti del problema che abbiamo di fronte, ci consenta di assumere una decisione che da un lato soddisfi le giuste esigenze dei magistrati, dall'altro si inquadri in modo organico e non conflittuale nel panorama generale della lievitazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e della spesa pubblica.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta, poiché sono in corso votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Propongo che sia scelto

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2658-ter.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Mi associo a questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei relatori.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2658-ter.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Rinvio).

Agli uditori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli nominati anche successivamente si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

Poiché il presentatore dell'emendamento non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 87 del regolamento, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(È respinto).

L'articolo 1 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Nomina a magistrato di tribunale*).

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla

nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

Poiché il presentatore dell'emendamento non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Parere del consiglio giudiziario*).

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazioni delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

Poiché il presentatore dell'emendamento non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Comunicazione).

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Gli onorevoli Gargani Giuseppe e Verola hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire la parola: comunicare, con la parola: trasmettere.

Al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: modificato dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

Poiché l'onorevole Del Pennino non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole agli emendamenti dei relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dei relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dei relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Ulteriori informazioni).

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

Poiché il presentatore dell'emendamento non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Nuova valutazione).

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ri-

tenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

Poiché il presentatore dell'emendamento non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Aggiunti giudiziari).

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 2, secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridotto a sette anni.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Concordo con il correlatore.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 87 del regolamento, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Incompatibilità di funzioni).

Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, così come sostituito e coordinato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie, né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

Gli onorevoli Gargani Giuseppe e Vernola hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'alinea e il primo capoverso con i seguenti:

Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura ».

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

Non possono altresì - nelle corti di appello ove siano ancora in essere le giunte speciali delle espropriazioni - liquidare a se stessi, o comunque acquisire beneficio retributivo.

Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario).

Il primo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

Gli onorevoli Gargani Giuseppe e Vernola hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento dei relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Riammissione nel posto di ruolo).

All'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, al posto di ruolo risultante dalla ri-

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

congiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e della presente legge.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali ».

Gli onorevoli Gargani Giuseppe e Vernola hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: e della presente legge, con le parole: e successive modificazioni.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Trattamento economico).

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 1112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni; agli stipendi, definiti ai sensi della presente legge, non sono applicabili aumenti a qualsiasi titolo in conseguenza di

provvedimenti di legge riguardanti il trattamento economico del personale dipendente dallo Stato.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sullo assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Gli onorevoli Gargani Giuseppe e Vernola hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Al secondo comma, sostituire le parole: del decreto del Presidente della Repubblica, con le parole: dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART 12.

(Conservazione di precedente trattamento economico).

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

(È approvato).

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12-bis.

(Divieto di esercizio del diritto di sciopero).

Gli appartenenti alla magistratura ordinaria ed amministrativa, i magistrati della giustizia militare e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono esercitare il diritto di sciopero né ricorrere ad azioni sindacali sostitutive di esso, dirette a pregiudicare lo svolgimento della funzione.

DEL PENNINO. In qualità di rappresentante del gruppo repubblicano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regolamento, chiedo la votazione per scrutinio segreto, dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

LABRIOLA. Siamo sicuri che questo articolo aggiuntivo sia proponibile, senza che intervenga prima una modifica della Costituzione?

DEL PENNINO. Vorrei illustrare il mio articolo aggiuntivo, rispondendo in tal modo all'obiezione del collega Labriola, sollevata anche da altri colleghi. La formulazione di questo articolo aggiuntivo è uguale a quella concordata tra le forze politiche per quanto riguarda il testo della riforma della polizia. L'obiezione sollevata dal collega Labriola, in ordine alla necessità di una legge costituzionale per introdurre un divieto dell'esercizio del diritto di sciopero, credo sia quindi superata, nella valutazione delle forze politiche, proprio nella misura in cui si è convenuto che con legge ordinaria tale norma potesse essere introdotta nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia.

Di più: nel momento in cui ci accingiamo a stabilire all'articolo 32 un adeguamento triennale automatico del trattamento economico dei magistrati, se non prevediamo un elemento limitativo nei riguardi dell'esercizio del diritto di sciopero e non riconosciamo quindi la specificità della magistratura ci troveremo ad affrontare problemi molto gravi.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione.* Desidero innanzi tutto rivolgere il mio apprezzamento nei confronti dello spirito che caratterizza l'articolo aggiuntivo proposto dal collega Del Pennino. In verità, chi come me ritiene che la magistratura, essendo un potere dello Stato, non debba partecipare ad alcuna forma di sciopero, non può che condividere nella sostanza tale articolo aggiuntivo. Mi sembra, però, fuori luogo la previsione di una norma di tale genere nel contesto di un provvedimento che tratta problemi

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

di ordine economico, anche perché — l'ho già sottolineato nel corso della mia relazione — non c'è stato sui temi più generali un adeguato e doveroso approfondimento.

Mi sembra molto più opportuno, perciò, che l'onorevole Del Pennino ritiri il suo emendamento e mi permetto rivolgergli un invito in tal senso.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Vorrei aggiungere a quanto ha testé detto il collega Gargani, che il problema mi sembra estremamente serio e delicato perché possa essere affrontato e risolto innanzi tutto in Commissione in sede legislativa e per giunta in una circostanza abbastanza affrettata come quella attuale. Per altro, il nostro convincimento dell'inopportunità dell'esercizio del diritto di sciopero da parte dei magistrati deriva dall'interpretazione della Costituzione: si tratta, cioè, dell'inopportunità di creare una contrapposizione tra un potere dello Stato nei confronti di altri poteri dello Stato. Andrebbe, perciò, a mio avviso, approfondito il discorso circa la possibilità di regolamentare questa materia, per quanto attiene il potere giudiziario, con legge ordinaria.

Lasciando comunque impregiudicati problemi di carattere generale legati alla interpretazione della Costituzione, riteniamo che la questione vada risolta soprattutto cercando di eliminare alla radice le cause e le motivazioni di ogni possibile conflittualità, in modo che possa giungersi com'è auspicabile per tutte le altre categorie di lavoratori, ad una rinuncia all'esercizio del diritto di sciopero in linea anche con la prospettiva dell'autoregolamentazione del medesimo da parte dei sindacati.

Per concludere, mi associo anch'io all'invito rivolto al collega Del Pennino di ritirare il suo articolo aggiuntivo; ove insistesse, esprimerei parere contrario.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dall'onorevole Labriola, *prima facie*, è molto delicato ed ha un suo rilievo, per

cui, trovandoci in riunione congiunta con la I Commissione affari costituzionali competente in materia, sarei del parere di sospendere brevemente la seduta per vagliare la questione. Per altro, ogni problema verrebbe a cadere se l'onorevole Del Pennino accettasse l'invito rivoltagli dai relatori di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

DEL PENNINO. Non ritengo di poter accedere alle considerazioni di improponibilità sollevate dal collega Labriola. Sebbene la materia sia indubbiamente delicata e complessa, mi è sembrato comunque di scorgere, in seno alla Commissione, una valutazione di merito non contraria all'indicazione che ho dato con il mio articolo aggiuntivo.

COCCIA. Non tutte le parti politiche hanno espresso una valutazione positiva.

DEL PENNINO. Accetto l'invito rivoltommi dal Presidente e dai relatori riservandomi di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo, nel quadro di una proposta organica, ad approfondire la materia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

*(Adeguamento triennale
del trattamento economico).*

Gli stipendi previsti dalle tabelle allegata alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo.

Agli effetti del comma precedente si tiene conto delle retribuzioni, al netto dell'indennità integrativa speciale, erogate al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonché a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli

enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociale, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo ogni anno nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

La variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici è calcolata rapportando la retribuzione media per unità dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quella dell'ultimo anno del triennio precedente.

Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale è determinata rapportando la retribuzione di cui al terzo comma relativa all'anno 1981 a quella dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982.

Gli onorevoli Coccia, Ricci, Spagnoli, Luciana Castellina, Canullo e Antonio Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

(Adeguamento triennale del trattamento economico).

« Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate sono soggetti a variazione triennale da approvare con legge.

La proposta di variazione è presentata al Consiglio dei ministri dal ministro di grazia e giustizia, sentito il ministro del tesoro, previo parere di una Commissione composta dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura che la presiede; dal ragioniere dello Stato; da cinque funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero del tesoro e uno del Ministero del lavoro; dal direttore dei servizi tecnici dell'ISTAT; da sei magistrati, di cui tre appartenenti alla magistratura ordinaria, uno alla Corte dei conti, uno al

Consiglio di Stato e uno ai tribunali amministrativi regionali e da un avvocato dello Stato, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative.

Ai fini della variazione di cui al primo comma la commissione tiene conto della media delle variazioni degli stipendi dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici verificatesi nello stesso periodo.

La variazione degli stipendi dei dipendenti pubblici cui la Commissione farà riferimento ai sensi del comma precedente è calcolata rapportando lo stipendio medio dell'ultimo anno del triennio precedente.

Le variazioni decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Nella prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la variazione è calcolata rapportando lo stipendio relativo all'anno 1981 a quello dello anno 1978 e decorrerà dal primo gennaio dell'anno 1982.

Ai fini di cui ai commi precedenti entro il mese di maggio dell'anno successivo del triennio di riferimento il ministro del tesoro comunica al ministro di grazia e giustizia tutti gli elementi necessari per le valutazioni e le proposte di competenza della commissione di cui al secondo comma ».

Faccio presente che l'articolo 14 è del seguente tenore:

ART. 14.

(Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale).

L'adeguamento previsto dall'articolo precedente è determinato entro il mese di giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento di cui al terzo comma dello stesso articolo con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine, entro il mese di maggio dell'anno indicato nel comma precedente, l'ISTAT comunica la variazione percen-

tuale della retribuzione media per unità di cui al terzo comma dell'articolo 13.

CARUSO ANTONIO. Desidero innanzi tutto dire che il gruppo comunista ritiene che l'articolo 13 del disegno di legge al nostro esame, per i suoi contenuti, sia sostanzialmente estraneo al sistema retributivo dal disegno di legge medesimo previsto per i magistrati. Mi permetterò di dimostrare ciò facendo riferimento sia ai contenuti dell'articolo stesso, sia agli elementi di politica retributiva che sono venuti emergendo in questo periodo.

Vorrei, perciò, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che — per stessa affermazione del relatore per la IV Commissione giustizia, onorevole Gargani — la magistratura è considerata come un ordine avente una sua specificità per cui anche il trattamento economico deve essere specifico. Si tratta di un'affermazione che noi condividiamo in pieno e che troviamo manifestata nelle norme del disegno di legge e nelle tabelle allegate le quali ultime prevedono stipendi che non trovano riscontro in alcun settore del pubblico impiego.

Per consentire l'affermazione di una tale impostazione si è battuta l'associazione nazionale magistrati che ha chiesto lo sganciamento del trattamento economico dei magistrati medesimi rispetto a quello definito per i dirigenti dello Stato: tale rivendicazione ha trovato riscontro tra le forze politiche e presso il Governo che, pertanto, ha presentato il disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Per questi motivi noi troviamo assolutamente incongruo il fatto che, mentre si rivendica e si afferma la specificità della funzione del magistrato, contemporaneamente, nell'ambito del trattamento economico, questa scompaia per cui su quest'ultimo dovrebbero riverberare i riflessi di altri trattamenti economici che seguono altre regole quale quella « regina » secondo la quale ad un certo lavoro corrisponde una certa retribuzione. Ed allora io chiedo ai colleghi ed al Governo che cosa vi sia di comune tra il lavoro dei magistrati e quello di dipendenti delle azien-

de autonome dello Stato, come i ferrovieri. Infatti, il disposto dell'articolo 32 fa riferimento ai dipendenti di tali aziende, fa riferimento, cioè, ai ferrovieri — come ho già detto — ai dipendenti del monopolio e delle poste. Noi crediamo, da un punto di vista logico, che tale riferimento sia inconcepibile quando si è sancita la specificità della funzione e, quindi, del lavoro dei magistrati alla quale dovrebbe far seguito altrettanta specificità di trattamento economico.

Noi riteniamo che questo sia un punto tra i più qualificati che è venuto specificandosi ed affermandosi in tutti i settori del pubblico impiego: penso che tutti i colleghi sappiano che alla Camera è stato presentato un disegno di legge, da parte del Governo (e su questo punto richiamo l'attenzione del ministro Morlino che ha firmato tale disegno di legge) relativo alla legge-quadro sul pubblico impiego che certamente non interessa i magistrati proprio a causa della affermata specificità della della funzione giurisdizionale.

Nel settore del pubblico impiego, però, viene fatta una chiara sottolineatura della differenziazione all'interno del lavoro, per cui a diversi lavori devono corrispondere diverse retribuzioni, tant'è che in quel disegno di legge si individuano diversi comparti di lavoro. Affermato il principio dell'autocontrattazione del trattamento economico, si dice che si faranno accordi distinti per i dipendenti dello Stato, del parastato, aziende autonome, regioni, enti locali, lavoratori della sanità, di talché anche in quella sede viene affermato che nel mondo pubblico esiste una diversità di prestazioni alla quale deve corrispondere una diversità di retribuzioni.

Ora, l'articolo 32 del disegno di legge al nostro esame, ad un certo punto, prevede, in nome di questo automatismo, la equiparazione dei magistrati ai dipendenti citati ed addirittura ai militari.

Cosa ha a che vedere tutto ciò con la specificità della funzione del magistrato? Richiamo, quindi, il relatore ed il Governo alla coerenza in ordine alla conseguenzialità di certe affermazioni sul trattamento economico derivante dalle funzioni.

Il meccanismo cui accennavo prima è un meccanismo perverso e, prima di tutto, incongruo rispetto al disposto complessivo del disegno di legge. Noi non siamo, infatti, contrari, in linea di principio, alla affermazione della rivalutazione triennale del trattamento economico dei magistrati: se affermiamo questo principio nel settore del pubblico impiego, non possiamo negare ai magistrati il diritto alla revisione triennale delle retribuzioni: dobbiamo, però, essere coerenti anche mentre affermiamo queste cose! La contrattazione nel settore pubblico ha portato alla crisi del trattamento economico dei pubblici dipendenti: non so quanti abbiano seguito le vicende del settore pubblico, se qualcuno lo ha fatto ha avuto certamente modo di costatare che all'interno dei sindacati è oggi in discussione il principio di avere un salario nuovo, una struttura salariale diversa da quella passata che prevedeva stipendi base e classi di stipendio.

Con il disegno di legge al nostro esame abbiamo stabilito che i magistrati abbiano scatti periodici di stipendio ed abbiano anche riconosciuta l'unicità della funzione, secondo il principio costituzionale, nel senso che non esistono differenze di funzioni perché i magistrati vengono assunti come magistrati di tribunale e normalmente, senza trovare ostacoli nella loro strada, raggiungono la qualifica di presidente di cassazione, di talché si passa da uno stipendio di auditore giudiziario pari a 6 milioni e 750 mila lire annue ad uno stipendio pari a 17 milioni e 283 mila lire attribuito ai consiglieri di cassazione, oppure pervenendo alle stesse funzioni, perché non corrisponde alla qualifica una diversità di funzioni. Queste qualifiche sono residuati del passato. Lo sviluppo della carriera e del trattamento economico dei magistrati è diverso da quello degli altri dipendenti dello Stato, e su questa specificità richiamiamo la vostra attenzione.

Che cosa si è detto a questo riguardo? Vorrei far rilevare ai colleghi Gargani e Vernola che la loro spiegazione è stata molto frettolosa. Gli argomenti espressi

dal relatore Gargani non sono molto a sostegno di questa tesi: perché — ripeto — far riverberare sul trattamento economico dei magistrati una diversa normativa, che attiene a posizioni di stipendio e di impiego diverse? È un non senso. L'introduzione della contrattazione triennale del pubblico impiego ha messo in discussione il vecchio sistema retributivo e la nuova struttura dei salari. Vorrei richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sul fatto che nel rinnovo contrattuale dei dipendenti dello Stato, del parastato e degli enti locali è stato introdotto un concetto che praticamente ha modificato la struttura del salario. Credo che sia abbastanza facile capire dall'esame e dalla lettura delle norme di questo disegno di legge quale sia la struttura dello stipendio base con relativi scatti e degli aumenti corrispondenti quasi a classi di stipendio, per cui la retribuzione passa in 11 anni da 5 milioni a 15 milioni. Ora, se si accetta il meccanismo previsto dall'articolo 32, si ha una reiterazione di questo concetto, ma ogni volta si applica lo scatto biennale e si ricostruisce la carriera; si agisce due volte, non una. In questo periodo di crisi economica abbiamo dato, o stiamo per dare, ai magistrati un consistente aumento economico, che è in media di 5 milioni; se aggiungiamo la ricostruzione della carriera e da qui a tre anni diamo il nuovo aumento, è chiaro che non compiamo opera di giustizia.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la giurisprudenza, anche costituzionale, ha ribadito il principio che la violazione del principio di uguaglianza si ha quando a posizioni differenziate si applicano gli stessi principi, come voi vi accingete a stabilire. I dipendenti dello Stato conservano un aumento economico di stipendio pari a 30 mila lire al mese e tale aumento corrisponde al dieci per cento dello stipendio. Voi applicate questa percentuale ad una base di stipendio molto più alta, cosicché ne consegue un aumento annuale di 360 mila lire per i pubblici dipendenti e un aumento di 1 milione e 700 mila lire per i consiglieri di Cassazione, più gli scatti di stipendio.

Mi chiedo se avete meditato su queste conseguenze. Le variazioni retributive hanno un significato diverso in un settore o in un altro, per cui non potete, conseguentemente, affermare la specificità di una categoria e contemporaneamente negarla, allargandola nel contesto più vasto di tutti i pubblici dipendenti.

Vorrei dare anche un'altra chiave di lettura di questo secondo comma dell'articolo 13. Si dice che questo riferimento non sarebbe fatto agli stipendi di queste varie categorie — anche se letteralmente così si legge — ma ad una specie di paniere un po' anomalo rispetto ad un certo altro paniere che conosciamo tutti, quello sulla base del quale si calcola la scala mobile. Conoscete le discussioni che vi sono state l'anno scorso; il Parlamento ha abolito le scale mobili speciali, di categorie che godevano di un aumento percentuale, mentre le altre categorie avevano un aumento fisso, al punto, della retribuzione. Per sottolineare questa incongruenza faccio un altro riferimento. Ai ferrovieri viene dato il premio industriale in relazione al lavoro particolare che svolgono in un'azienda di servizio e quindi sostanzialmente industriale. Ma dobbiamo considerare anche lo stipendio base dei ferrovieri.

Vorrei far parlare le cifre di una relazione firmata dal ministro Morlino, per vedere se vi è questa seconda chiave di lettura. Se si dovesse fare riferimento a questo nuovo paniere per calcolare gli aumenti, passeremmo (allegato a pagina 477 della relazione per il 1977) da una spesa per il personale dello Stato del 1973 di 5.096 miliardi ad una spesa per il 1977 di 12.245 miliardi e 800 milioni. Nel giro di cinque anni le spese del personale si raddoppiano. Ciò significa che se applicassimo questo principio, lo stipendio dei magistrati raddoppierebbe nel giro di cinque anni. Come potete dire che tutto questo ha lo scopo di impedire che i magistrati scioperino? Scioperino pure. Se l'attività sindacale è fisiologica in un sistema costituzionale come il nostro, non potete produrre un guasto più grave per impedirne uno minore. Come farete poi a

dire di no alle altre categorie dei dipendenti dello Stato, che non devono avere un aumento superiore a 30 mila lire al mese né superiore a 50 mila lire al mese nel corso di un triennio, se promettete ai magistrati di raddoppiare i loro stipendi in cinque anni?

Per questi motivi abbiamo presentato l'emendamento, che non è sconvolgente, ma va incontro a questa esigenza di una rivalutazione da effettuare con le componenti soggettive delle parti sindacali. In pratica con il nostro emendamento proponiamo di introdurre una sorta di contrattazione rispettosa dei principi della Costituzione, per cui non può che essere valutata positivamente dal Governo, dal Parlamento e dalla stessa magistratura.

Questo è il senso del nostro emendamento, che afferma in linea di principio il diritto alla revisione triennale della retribuzione. Questa rivalutazione triennale viene fatta con il concorso di una commissione in cui sono rappresentati i magistrati, quindi in forma di contrattazione, e tiene conto delle variazioni intervenute negli stipendi delle altre categorie di dipendenti dello Stato. Deve tenerne conto, ma non vi può essere automatismo. Abbiamo già un precedente in questa materia. Sulla base dell'aggancio automatico stabilito dalla legge sulla dirigenza del 1972, i magistrati si sono aumentati lo stipendio per sentenza. L'adeguamento automatico, determinato con atto amministrativo con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro, potrà sempre essere impugnato dalla magistratura, mancando chi verifichi la verità delle percentuali stabilite che potranno essere sempre rimesse in discussione, creando in questo modo condizioni di conflittualità permanente.

Sulla base di queste considerazioni vi invitiamo ad accogliere il nostro emendamento che va nel senso giusto, nel senso di accogliere le richieste fondamentali dei magistrati, ma che nel contempo erige meccanismi che tendono ad evitare gli automatismi, automatismi contro cui si è battuto proprio lei, signor ministro, quando era titolare del dicastero del bilancio,

in altra sede, quando ha affermato, ad esempio, che il costo del lavoro è perverso perché prevede appunto automatismi. Ora che ha cambiato seggio, signor ministro, ci viene a proporre gli automatismi?

Sotto questo profilo la invito pertanto ad una riflessione e alla coerenza.

LO PORTO. Questo dibattito verte eccessivamente sul dato tecnico, per il quale le argomentazioni addotte possono avere una qualche validità, ma se non sono legate al problema politico in generale non danno una risposta adeguata ai problemi che pone questo articolo, problemi di carattere squisitamente politico e istituzionale. Politico e istituzionale perché noi dobbiamo dare una risposta legislativa per disciplinare, sotto certi aspetti, un corpo dello Stato che non è una organizzazione autonoma dello Stato, come è stata definita: è un potere dello Stato cui noi dobbiamo consegnare una disciplina retributiva che ne garantisca l'autonomia. E sostenere che tale autonomia venga annullata dall'aggancio operato nel testo dell'articolo a tutta una serie di categorie, attraverso le quali si effettua il calcolo delle variazioni, sarebbe una giusta osservazione se non fosse in contraddizione con lo stesso emendamento comunista che ha dovuto pure agganciarsi, nel determinare tali variazioni, ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici.

RICCI. Abbiamo detto che si « tiene conto ».

LO PORTO. Non mi pare che attraverso un ricorso legislativo triennale questa autonomia retributiva venga garantita; lo è invece solo se si accetta il principio dell'automaticità dell'adeguamento. Il criterio onnicomprensivo della retribuzione può venire fulminato allorché il legislatore, nella sua libertà di azione, può cambiare in termini restrittivi questa onnicomprensività che viene invece difesa e portata avanti dai presentatori dell'emendamento.

Riconoscendo valido del provvedimento il concetto dell'adeguatezza, che deve essere collegato al principio della tutela e

dell'autonomia funzionale retributiva del mondo della magistratura, non ci sembra che esso sia sufficientemente rispettato quando si prevede il ricorso al legislatore per disciplinare i processi di variazione delle retribuzioni. Né è convincente il discorso che sarebbe l'articolo 13 pericoloso ai fini dell'introduzione del principio di sottrarre al potere politico il criterio di valutazione in materia di spesa pubblica. È proprio questo che una legge sulla tutela e sulla autonomia della magistratura si deve preoccupare di porre: che il potere politico non possa condizionare e agire contro o a favore — a seconda dei momenti politici che possono determinare la formazione di una legge — degli interessi della magistratura.

Se è vero che questo provvedimento, così come è fatto, virtualmente può introdurre la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi, come conseguenza di vertenzialità certo riprovevoli, è altrettanto vero che con l'emendamento proposto si produrrebbe un più grave pericolo, quello della conflittualità permanente, sotto forma di quelle agitazioni sindacali che qui tutti noi abbiamo paventato, allorché il legislatore venisse demandato a disciplinare di volta in volta le variazioni retributive.

Ritengo che il testo dell'articolo 14 del disegno di legge dia una risposta adeguata al problema allorché prevede la determinazione delle variazioni delle retribuzioni con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro. E proprio per sottolineare il carattere autonomo del potere giudiziario e per la specificità della materia, abbiamo presentato un emendamento che prevede, prima dell'emanazione del suindicato decreto, la consultazione dei rappresentanti delle associazioni dei magistrati.

Per tali ragioni il nostro gruppo si dichiara contrario all'emendamento e favorevole all'articolo 13 nel testo del disegno di legge.

FELISETTI LUIGI DINO. Il collega Caruso non ha la voce del tenore, ha tuttavia una notevole capacità di persua-

sione e di argomentazione ed io ammetto che molti dei suoi ragionamenti fanno presa, anche perché alcuni sono stati sviluppati in un modo così perverso — in senso buono — da mettere in evidenza dei meccanismi che portano davvero a respingere certe conclusioni. Senonché, secondo me, la questione cade e la seduzione anche, quando si va a leggere lo emendamento proposto in sostituzione degli articoli 13 e 14 del disegno di legge. Perché, per la verità, pur con il temperamento di alcune espressioni, secondo me la sostanza non cambia, anzi, nella misura in cui cambia, introduce dei meccanismi di conflittualità che moltiplicano i rischi.

CARUSO ANTONIO. Voi non siete per la democrazia conflittuale?

FELISETTI LUIGI DINO. Uno degli scopi di questo meccanismo era proprio quello di non trovarci, di triennio in triennio, in condizioni di conflittualità.

Vengo ora al punto che mi interessa: l'unica differenza tra il testo proposto dal Governo e l'emendamento sta nel fatto che in quest'ultimo si prevede una verifica sistematica e triennale del Parlamento, attraverso una legge, nei confronti della meccanica dell'adeguamento salariale.

Il nocciolo della questione sta però, a mio avviso, nei commi terzo e quarto. Ad esempio si è detto: siamo d'accordo sul fatto che ci troviamo di fronte ad un *rebus* difficile da risolvere, che nel terzo comma l'espressione è temperata laddove si dice: « tiene conto ». Si tratta indubbiamente, sul piano della legislazione, di espressione quanto mai equivoca. « Tiene conto » di che cosa? Si tratta soltanto di un criterio generico di riferimento?

RICCI. C'è una parola in più: « percentuale ».

FELISETTI LUIGI DINO. Ci si riferisce evidentemente alla media delle variazioni degli stipendi dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici. Il collega Caruso ha sottolineato il fatto che

ci si riferisca a troppi organismi, ma nell'emendamento proposto dal gruppo comunista si fa riferimento a tutti gli organismi e, nella misura in cui si generalizza, si finisce con lo sminuire la portata della norma.

Ma l'inconveniente a causa del quale questo emendamento non è risolutivo sta nel quarto comma, laddove, partendo da una posizione aperta, si finisce meccanicamente per arrivare ad una posizione piuttosto chiusa. Si dice infatti che le variazioni degli stipendi dei dipendenti pubblici, cui la Commissione farà riferimento ai sensi del comma precedente, sono valutate — qui il meccanismo è automatico — rapportando lo stipendio medio dello ultimo anno del triennio da considerare a quello dell'ultimo anno del triennio precedente. Ora, se ci si basa sul calcolo della media, non mi pare che la proposta di emendamento sia molto diversa rispetto a quella del meccanismo originale, anche se mi rendo conto che quest'ultimo è abbastanza perverso. Secondo me, la soluzione sostitutiva proposta che apparentemente sembra muoversi su un terreno di maggiore elasticità, da un lato produce inconvenienti di conflittualità, dall'altro, nella misura in cui tende a correggere tale conflittualità, perviene alle stesse conclusioni di scelta della media, per cui « se non è zuppa, è pan bagnato ».

BOZZI. Sono rimasto colpito dagli argomenti di varia natura esposti dal collega Caruso, però concordo con l'opinione dell'onorevole Felisetti in quanto le osservazioni del collega Caruso portano ad una soluzione più radicale.

Purtroppo siamo costretti a lavorare con l'assillo della fretta in una materia tanto delicata. L'emendamento del gruppo comunista, in fondo, affida tutto alla discrezionalità del legislatore. In questo sta la profonda differenza tra i due meccanismi: quello proposto dal Governo dà una garanzia ai magistrati, quello previsto nell'emendamento del gruppo comunista rimette tutto alla valutazione discrezionale del potere legislativo. Sebbene non possiamo dimenticarci dell'iniziativa parla-

mentare, in definitiva noi andremmo a promettere una cosa che non sappiamo se ed in quale modo potrà essere adempiuta.

Anche dal punto di vista del metodo di legiferare, poi, non mi sembra corretto impegnare con una legge il legislatore futuro: si tratta di pessimi metodi da eliminare.

Comunque, nel momento in cui si imponesse una scelta, darei la mia approvazione al testo pervenutoci dal Senato, anche perché l'automatismo, che in generale può individuare un meccanismo perverso, se riferito alla magistratura, diventerebbe un elemento attraverso il quale riaffermare l'indipendenza della funzione di questo potere dello Stato sottraendolo, inoltre, all'influenza del potere politico che si attua ogni qual volta si discutono i problemi del trattamento economico.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario all'emendamento Coccia e altri.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Anch'io.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento del gruppo comunista, pur rilevando che i tempi brevi non hanno consentito il necessario approfondimento che la proposta avanzata meritava. Quindi, vorrei che si tenesse presente, nella logica di un intervento più complessivo, proprio quel discorso di tipo organico svolto dall'onorevole Caruso, relativo al modo in cui è possibile collocare la domanda di disciplina posta dal disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato nell'ambito della strategia della dinamica delle pubbliche retribuzioni.

A questo punto, desidero chiarire un problema che io ritengo sia solo nominalistico: la materia di cui stiamo trattando, infatti, credo rientri nell'ambito degli automatismi di cui si è discusso a partire dalla crisi economica del 1975 in poi. In materia di scala mobile, infatti, si è discusso molto degli automatismi a flusso continuo: quel tipo di automatismo di cui si è discusso allorché, come ha ricor-

dato l'onorevole Caruso, ricoprivo la carica di ministro del bilancio, era proprio a flusso continuo. L'aver previsto (così come è stato fatto con la legge n. 382 e così come è stato ribadito nell'ambito dell'accordo-quadro raggiunto con le organizzazioni sindacali ed ancora così come si è convenuto da parte di tutti di stabilire) nell'ambito della legge-quadro sul pubblico impiego, stipendi periodici a carattere triennale è l'opposto dei flussi continui. Infatti, questo meccanismo garantisce che, rispetto all'evoluzione degli andamenti economici si abbia la certezza dei costi dei pubblici servizi in un periodo di tre anni.

Come si può evincere da quanto ho testé detto — lo ripeto —, il meccanismo da me descritto è l'opposto degli automatismi di cui si parla in materia di scala mobile, sia sotto il profilo economico-giuridico, sia sotto quello dei rapporti e delle relazioni tra le componenti di una società.

Confondere questi due meccanismi è un equivoco fondamentale che bisogna eliminare dal discorso: fare dei contratti triennali significa garantire la non applicazione dei flussi continui, conseguentemente all'aumento del costo della vita e delle interrelazioni tra le parti sociali che si sono verificate in questo ultimo periodo.

Nonostante la similitudine delle parole, si tratta di situazioni opposte tant'è vero che nell'ambito del dibattito svoltosi con le organizzazioni sindacali, che ha costituito un momento fondamentale di accordo dal quale è scaturito quel tipo di accordo quadro, conseguentemente alla vicenda degli ospedalieri, è stata messa in evidenza la contestualità ed il collegamento tra i diversi contratti, contestualità che risulta necessaria pur sempre nell'ambito dell'autonomia dei diversi contratti medesimi.

Chiarito questo punto, possiamo, quindi, dire che non si ha una situazione svincolata da qualsiasi controllo, per quel che riguarda il trattamento economico dei magistrati, ma il legame al coacervo delle retribuzioni, non considerate in modo

astratto, deriva dal fatto di aver definito, con l'accordo sindacale, una disciplina sistematica. Il provvedimento al nostro esame è, inoltre, coevo all'accordo sindacale in materia di pubblico impiego: esso è stato, infatti, formulato nello stesso periodo di tempo, nella stessa logica e nell'ambito degli stessi rapporti con le organizzazioni sindacali.

Qual è dunque il punto di divergenza reale tra la nostra posizione e quella espressa dal gruppo comunista? L'onorevole Bozzi mi sembra l'abbia messo in evidenza in modo chiaro: il punto da definire, pertanto, è se vogliamo legare il trattamento economico dei magistrati alla politica generale adottata per il pubblico impiego, pur sempre nell'ambito della loro autonomia, oppure se vogliamo lasciare questo argomento totalmente svincolato ed affidarne la regolamentazione a singole leggi.

L'emendamento proposto dal gruppo comunista, per quanto pregevole nella sua stesura, a partire dal primo alinea è del tutto superfluo: è un proclama, «una norma promessa» e non è vincolato da nessun accordo sindacale. Infatti quando si dice che questa materia verrà disciplinata con legge, si dice, in sostanza, che verrà disciplinata tenendo conto di tutto ciò che è successo e dello sviluppo generale di tutte le pubbliche retribuzioni a tutti i livelli; quindi, si garantisce che, nel momento in cui si costruisce una dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego si dà vita ad un aggancio preciso e ad un rapporto di certezza che garantisce la stabilità di una strategia che è affermata nel piano triennale come specificazione della politica retributiva complessivamente intesa. La dizione della prima e della seconda parte e le tabelle sulle prospettive, così come sono formulate nel piano triennale, postulano che la dinamica del pubblico impiego debba essere autonoma ed avere uno sviluppo collegato alle possibilità del reddito nazionale, affinché si stabilisca un equilibrio tra tutte le retribuzioni.

Il problema è quindi quello di ancorare il trattamento economico dei magi-

strati, pur con le sue peculiarità, all'andamento complessivo di questa strategia, altrimenti quello resta affidato all'arbitrio delle valutazioni oltre a restare soggetto ai meccanismi dei flussi continui. Questo è il punto su cui la Commissione è chiamata a rispondere.

COCCIA. Mi sembra che parlare di arbitrio in questo contesto costituisca un concetto un po' forte!

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. La parola arbitrio è una allocuzione ricca di incisi ed insieme rapida.

PRESIDENTE. Se mi consentite, desidero dire qualcosa in ordine ai problemi fin qui trattati. Le osservazioni intelligenti ed acute dell'onorevole Caruso sono state, a mio modo di vedere, messe in discussione da altre osservazioni svolte successivamente. Come diceva, infatti, il ministro, i due meccanismi prospettati sono grosso modo simili e l'unica differenza è costituita dal fatto che, secondo l'opinione del gruppo comunista, dovrà essere il Parlamento a decidere, sempre tenendo conto delle medie.

Alla luce di questa considerazione, come dicevo, molte delle argomentazioni svolte dal collega Caruso, non hanno più ragione di esistere; pertanto il problema potrebbe risolversi con lo stralcio degli articoli 13 e 14 sui quali stiamo discutendo e sui quali non vi è accordo. Nel merito, infatti, non capisco bene cosa significhi questo rinvio alla legge: tale rinvio potrebbe derivare dalla previsione di un errore del Parlamento o dalla necessità di evitare che quest'ultimo sbagli nelle proprie valutazioni future. Il Parlamento però, in questo senso, non sbaglia mai e non possiamo accettare che si esprima questa «paura» del Parlamento che è già così complessato dal timore di non poter domani fare una legge. Dal momento che il Parlamento è sempre in grado di rivedere quanto prima ha definito, mi chiedo se valga la pena di approvare un emendamento che, nella sostanza, non cambia il problema e che, comunque, comporta queste conseguenze.

Devo inoltre far presente che in questo momento si potrà procedere alla votazione di tale emendamento limitatamente ai suoi principi informativi, ove la votazione stessa avesse esito positivo, dovremo richiedere il parere della V Commissione (bilancio), in base al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 94, prima di procedere alla votazione definitiva.

Se devo esprimere il mio parere personale, sarei per non votare affatto l'articolo 13 e di rinviare ad un secondo tempo questa tematica, lasciando impregiudicato il problema, anche perché l'emendamento Coccia a mio avviso rischia di complicare il problema anziché risolverlo; inoltre tale emendamento, ove fosse accolto, comporterebbe una sospensione dei nostri lavori. Comunque a tale proposito mi rimetto alla decisione della Commissione.

CARUSO ANTONIO. Desidero esprimere il mio rammarico per l'espressione usata dal ministro in relazione all'uso della discrezionalità da parte del potere politico, che è poi l'esercizio della sovranità popolare, definita « arbitrio ».

Inoltre desidero rivolgere un invito alla coerenza, in quanto il ministro ha affermato che stabilire contratti triennali significa andare contro la logica degli automatismi, in quanto alla contrattazione spetta tener conto dell'evoluzione e dell'andamento economico. Ma quando si parla di contrattazione si presume un contratto, un negoziato: le parti valutano insieme l'evoluzione dell'andamento economico e convengono sul contenuto del contratto. Nel gennaio 1977 Governo e sindacati hanno raggiunto un accordo in forza del quale, tenuto conto della situazione economica generale del paese, le retribuzioni non sarebbero dovute aumentare più di 50 mila lire al mese nel triennio. Ora, signor ministro, nel disegno di legge non vi è alcuna contrattazione, ma vi è un automatismo, questo è il punto; questa è una variazione percentuale della somma delle retribuzioni di tutti i mesi dei pubblici dipendenti.

Devo dire che in linea di principio siamo disponibili a dare un contributo alla

modificazione del testo. L'onorevole Bozzi ha già dato una risposta all'onorevole Felisetti, il quale sosteneva non essere una sostanziale differenza tra il testo del nostro emendamento e il testo del disegno di legge. Ciò non è vero. Vi sono alcune parole magiche: aumento percentuale automatico dato dalla media delle retribuzioni, rimesso alla discrezionalità delle parti. È il significato del procedimento che abbiamo evidenziato e sottoposto alla vostra attenzione. È un provvedimento di grande democrazia, che tiene conto non soltanto della situazione economica generale del paese, ma anche dell'opinione degli interessati, in quanto la proposta è formulata dal ministro di grazia e giustizia sentita una commissione in cui sono presenti rappresentanti della magistratura.

COCCIA. Siamo adusi ad ascoltare con grande attenzione le parole del Presidente e a fare tesoro della saggezza con cui regge le sorti della Commissione. Tuttavia mi pare che in questo caso siamo in presenza di una forzatura, in quanto il secondo comma dell'articolo 94 del regolamento fa un richiamo preciso ad un impegno di spesa quantificato. Il nostro emendamento non si muove in questa direzione, e soltanto stravolgendone il senso e la sostanza si può parlare dell'esigenza di acquisire il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, devo precisarle che la prassi in materia è costante e che quindi non si tratta di una mia forzatura interpretativa.

CASTELLINA LUCIANA. Prima di arrivare alla decisione di discutere questo progetto di legge abbiamo avuto delle lunghissime riunioni in sede di conferenza dei capigruppo, per i dubbi profondi che esistevano sulla possibilità di andare a toccare, in modo così affrettato, materie che avevano bisogno di ben altro approfondimento.

La seconda ragione di tali discussioni era quella di appurare che vi fosse un accordo responsabile tra tutti noi a varare un progetto di legge in queste con-

dizioni anomale. È vero che ho dato l'assenso all'esame in sede legislativa, ma l'ho dato ritenendo che fosse valida la discussione informale che abbiamo avuto e che ci aveva visto tutti sostanzialmente d'accordo.

Poiché questa concordia su un punto così importante non c'è, ritengo più corretto rinviare al prossimo Parlamento l'esame degli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Poiché non vi è consenso su questo punto non mi rimane che mettere in votazione, se l'onorevole Coccia insiste, il suo emendamento, facendo però presente che se esso venisse approvato mi vedrei costretto a chiedere il parere della V Commissione bilancio.

CASTELLINA LUCIANA. Signor presidente, se l'emendamento non venisse ritirato toglieremmo l'assenso del nostro gruppo al trasferimento in sede legislativa, venendo a mancare le ragioni che ci avevano indotto a darlo.

PRESIDENTE. Onorevole Castellina, non è consentito, in questa sede, ritirare l'assenso al trasferimento in sede legislativa. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, può solo essere richiesta la remissione in Assemblea, con il *quorum* prescritto.

CASTELLINA LUCIANA. Propongo allora formalmente lo stralcio degli articoli 13 e 14, ex articoli 32 e 33 del disegno di legge n. 2658.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Castellina di stralcio degli articoli 13 e 14.

(Dopo prova e controprova per appello nominale la Commissione respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Coccia ed altri, sostitutivo degli articoli 13 e 14.

COCCIA. Chiedo che questa votazione sia effettuata a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ricordo che, per le ragioni già esposte, si tratterà di una votazione preliminare, stante la impossibilità di approvare l'emendamento senza avere preventivamente acquisito il parere della V Commissione (bilancio). Dato il carattere della votazione potrebbe dubitarsi, della possibilità di effettuarla a scrutinio segreto.

COCCIA. Onorevole Presidente, ribadisco che il gruppo comunista dissente sulla necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio e, non ritenendo fondate le riserve in ordine alla possibilità di effettuare lo scrutinio segreto, insiste su tale richiesta.

PRESIDENTE. Quanto alla prima questione ho già chiarito che non vi sono dubbi e che, se la votazione avrà esito positivo, bisognerà richiedere il prescritto parere.

In ordine alla ammissibilità dello scrutinio segreto, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di procedere alla votazione segreta, purché ciò non costituisca precedente.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Coccia ed altri sostitutivo degli articoli 13 e 14.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	70
Votanti	69
Astenuti	1
Maggioranza	35
Voti favorevoli	34
Voti contrari	35

(La Commissione respinge).

Hanno partecipato alla votazione:

Allegra, Barbera, Belussi Ernesta, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bolognari, Bosco, Bottari Angela, Bozzi, Brocca, Calice, Canepa, Cantelmi, Canullo, Carelli, Caruso Antonio, Casadei Amelia, Castellina Luciana, Cerrina Feroni, Coccia, Colonna, De Carneri, De Cinque, Del Duca, Del Pennino, De Poi, Di Nardo, Felici, Felisetti, Ferrari, Fiori, Gargani Giuseppe, Granati Caruso, Labriola, Lodolini Francesca, Lo Porto, Lucchesi, Martorelli, Massari, Mirate, Misasi, Mora, Moschini, Nespolo Carla, Orione, Patriarca, Pavone, Pazzaglia, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pratesi, Reggiani, Riga Maria Grazia, Ricci, Rosati, Romualdi, Sabbatini, Salomone, Salvato Ersilia, Servello, Spagnoli, Stefanelli, Tedeschi, Vagli, Vernola, Vincenzi e Zarro.

Si è astenuto: Mannuzzu.

RICCI. Signor Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione sull'emendamento sostitutivo degli articoli 13 e 14, presento alcuni emendamenti a questi articoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci, Coccia, Canullo e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo, secondo e terzo comma sostituire le parole: delle retribuzioni, *con le altre:* degli stipendi; *conseguentemente sostituire al terzo comma le parole:* la retribuzione media, *con le altre:* lo stipendio medio, *e al quinto comma le parole:* la retribuzione, *con le altre:* lo stipendio.

FELISETTI LUIGI DINO. È una questione filologica?

RICCI. La questione non è puramente formale, ma sostanziale e si collega direttamente alla discussione svolta fino a questo momento e soprattutto a quanto detto in precedenza dall'onorevole Caruso. Le retribuzioni dei dipendenti pubblici, civili e militari, così come sono indicate nell'articolo 13, possono essere costituite da va-

rie componenti, e cioè non solo dallo stipendio, ma anche da indennità di carattere particolare che vengono attribuite in relazione allo svolgimento di particolari funzioni: ad esempio, indennità di volo, di disagiate condizioni per particolari categorie anche di operai, e così via.

Ora, riteniamo che l'estendere la possibilità di un beneficio ai magistrati in relazione a queste indennità speciali che non fanno parte dello stipendio sia sostanzialmente estraneo al concetto corretto contenuto nell'articolo 13. Pertanto, per attenuare i possibili danni e l'eventuale dinamica percentuale dell'aumento della retribuzione dei magistrati, proponiamo di limitare l'estensione alle variazioni percentuali medie degli stipendi.

PRESIDENTE. Avverto che in questo momento si potrà procedere alla votazione di tale emendamento limitatamente ai suoi principi informativi, in quanto ove la votazione stessa avesse esito positivo dovremo richiedere il parere della Commissione bilancio.

RICCI. Ma si tratta di una riduzione di spesa.

PRESIDENTE. Anche in questo caso bisogna interpellare la Commissione bilancio.

COCCIA. E allora interpelliamola.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero rilevare che l'affermazione fatta poc'anzi, e cioè che si avrebbe un minor costo, non è esatta, perché il tentativo che si sta facendo in termini di politica salariale per i dipendenti pubblici è di evitare elementi aggiuntivi e di considerare tutto il complesso delle retribuzioni. Non a caso, qui ci si riferisce al complesso delle retribuzioni: il noto accordo-quadro sindacale immagina che tutti gli oneri vadano rapportati, per la dinamica salariale, ad un coefficiente...

CANULLO. Compresi gli straordinari?

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. La prego di non interrompere, perché non si può avere la pretesa di discutere senza fare i riferimenti possibili! La politica salariale in materia è stata...

CANULLO. Pensa di conoscerla solo lei?

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non sto polemizzando con lei, sto rispondendo ad una obiezione legittima avanzata dall'onorevole Ricci a conclusione del suo intervento. La linea di politica salariale che si vuole perseguire con l'accordo sindacale è di conglobare tutte le voci negli stipendi: l'onere complessivo della spesa fissato per i pubblici dipendenti deve avere una certa dinamica per ritrovarsi collegato a quello relativo ai dipendenti del settore privato, ed è raccordato ad una quota del reddito nazionale. Questa è la caratteristica dell'accordo sindacale che è alla base della contrattazione relativa al prossimo triennio e che, fino a prova contraria, non è stato contestato: ecco la ragione fondamentale per la quale si è fatto ricorso all'espressione « retribuzione complessiva » anziché alla parola « stipendio ». E poiché si valutano tutti i tipi di retribuzione (non soltanto questa o quest'altra indennità) si prendono in considerazione quindi tutti gli effetti di una linea diretta a far diminuire le indennità accessorie. Questa è la verità!

CARUSO ANTONIO. Mi pare che il ministro abbia voluto dimostrare l'indimostrabile: e cioè che con la parola « retribuzione » si intende che l'onere aggiuntivo sarà inferiore a quello indicato con la parola « stipendio ». Ciò costituisce infatti un non senso dal punto di vista contabile perché lo stipendio è una parte del trattamento economico: quando si parla di retribuzione si intende il tutto, ed il tutto non può essere inferiore ad una parte.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò che è indicizzato nell'accordo sindacale...

CARUSO ANTONIO. Lei fa continuo riferimento ad accordi sindacali che in questo caso non possono essere richiamati. Qui non c'è alcun accordo sindacale, siamo di fronte ad un automatismo: lei deve argomentare le sue tesi, non può affermare che lo stipendio è superiore alla retribuzione.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il secondo comma, come è stato qui formulato, riprende testualmente il contenuto di quell'accordo.

CARUSO ANTONIO. Qui accordi non ve ne sono!

PRESIDENTE. Qual è il parere dei relatori sull'amendamento Ricci ed altri?

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Anche io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i principi informativi dell'emendamento.

(Dopo prova e controprova per appello nominale la Commissione approva).

Si riprende la discussione.

PAVONE. Chiedo si metta a verbale che si è proceduto alla controprova per appello nominale a porte chiuse.

REGGIANI. Chiedo che sia dato atto della nullità di questa votazione perché ad almeno cinque deputati, tra cui gli onorevoli Cattanei, Labriola e Massari, certamente presenti, è stato impedito di entrare nell'aula.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani non si tratta di una votazione, bensì di una controprova ai sensi del terzo comma dell'articolo 53 del Regolamento.

REGGIANI. Signor Presidente, questa è una « contorsione procedurale » che non posso accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, se lei avanza una formale eccezione, sono costretto a sospendere la seduta per sottoporre la questione al Presidente della Camera ai fini dell'interpretazione del Regolamento a questo proposito.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero fare un richiamo al buon senso di tutti i colleghi affinché si lavori, come sempre si è fatto in questa Commissione, con diligenza e serietà. Per la verità, non mi rendo conto di questo nervosismo che contrappone i membri delle due Commissioni riunite. Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di concludere l'iter del disegno di legge al nostro esame, per cui non ritengo che sia il caso di porre intralci formali che ci possono condurre soltanto alla sospensione dei nostri lavori. Come lei sa, onorevole Reggiani, in base all'esperienza fatta durante la discussione sulla legge Reale, le questioni regolamentari comportano inevitabilmente perdite di tempo, in questo caso, assolutamente non tollerabili.

Vorrei quindi invitare i colleghi a procedere nella discussione con calma e serenità e prego l'onorevole Reggiani di ritirare la propria richiesta.

REGGIANI. Non vedo perché sia necessario sospendere i lavori per il solo fatto di porre un quesito regolamentare alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, in questo caso saremmo costretti a interrompere i lavori perché il merito della questione da lei sollevata è collegato allo svolgersi successivo del disegno di legge sulla base della modifica introdotta con l'ultima votazione e se poi quest'ultima dovesse risultare nulla, qualora il Presidente della Camera ritenesse errata la mia interpretazione e giusta la sua, allora fatalmente dovremmo rivedere tutto l'iter del provvedimento. Per questo motivo sa-

rebbe inutile lavorare senza aver prima ricevuto una risposta chiarificatrice da parte della Presidenza.

REGGIANI. Lei, però, signor Presidente, deve riconoscere che quello di fronte al quale ci troviamo è un fatto estremamente grave.

RICCI. Onorevole Reggiani, la votazione era già avvenuta, si trattava solo di una verifica.

PRESIDENTE. Se lei, onorevole Reggiani, condivide la necessità e l'opportunità espresse dall'onorevole Gargani, di sdrammatizzare la questione, possiamo rimettere la questione da lei sollevata alla Presidenza della Camera per l'avvenire, affinché venga definita nella sede competente e non costituisca, quindi, precedente.

REGGIANI. Sono d'accordo con l'impostazione data dal Presidente e, pertanto, ritiro la mia richiesta.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli emendamenti.

Gli onorevoli Ricci, Coccia e Canullo hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 13:

Al secondo comma dell'articolo 13 sostituire le parole da: erogate al fino alle parole: assistenza sociale, con le parole: erogati ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.

RICCI. Io credo che per comprendere la portata dell'emendamento sia sufficiente leggere la formula del disegno di legge, che parla di retribuzioni « erogate al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociale ». Con il nostro emendamento proponiamo di usare una formula più sintetica che comprende la maggior parte delle categorie indicate nel testo del disegno di legge, cioè i dipendenti civili

dello Stato e degli enti pubblici non economici, con esclusione per esempio dei militari.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Ricci di ritirare l'emendamento, in quanto la dizione così analitica del disegno di legge è quella della classificazione ISTAT, che consente a tale istituto di sapere quali siano le categorie che devono essere considerate con certezza e senza contestazioni. La formula proposta rischierebbe di creare confusione, in quanto il concetto di ente pubblico non economico è un concetto giuridico, non contabile.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Anche a nome del relatore Vernola, mi associo all'invito a ritirare l'emendamento.

CARUSO ANTONIO. Credo che i dubbi espressi dal ministro non abbiano motivo di sussistere, perché i dipendenti civili dello Stato sono noti. La legge n. 70 contiene una tabella che elenca gli enti pubblici non economici.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, insiste sull'emendamento, che il ministro e i relatori hanno invitato a ritirare?

RICCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caruso, Canullo, Ricci e Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

L'adeguamento automatico degli stipendi non ha effetto sugli aumenti periodici.

I magistrati sono collocati nella scala retributiva risultante dall'adeguamento sulla base del maturato economico conseguito alla scadenza del triennio.

Avverto che anche in questo caso dovremo votare i principi informativi dell'emendamento, e nell'eventualità di esito positivo della votazione, chiedere il parere della Commissione bilancio.

CARUSO ANTONIO. Il significato dell'emendamento è stato già illustrato brevemente nel corso del mio intervento. La contrattazione del settore pubblico ha modificato la cosiddetta struttura della retribuzione, nel senso che ha bloccato una ricostruzione della carriera ed ha fatto riferimento al concetto del maturato economico, per cui la retribuzione viene inquadrata nella scala parametrica sulla base dello stipendio che è maturato e non dell'anzianità conseguita. In caso contrario si verrebbe o costituire quel doppio beneficio cui accennavo prima. Faccio un esempio: un insegnante di scuola elementare o media che abbia un parametro cento, dopo trenta anni di servizio dovrebbe averne uno di 180 secondo il contratto; in effetti, sulla base del maturato economico, ne ha uno di 150. Questo infatti è il concetto dell'accordo sindacale; non vi è una ricostruzione integrale della carriera sulla base dell'anzianità. Viene riaffermato in pratica il concetto del diritto quesito al trattamento economico. Se non fosse accolto l'emendamento proposto, si avrebbe il doppio sistema della rivalutazione dello stipendio iniziale e della ricostruzione della carriera sulla base degli scatti e dell'anzianità.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario all'emendamento proposto.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i principi informativi dell'emendamento Caruso ed altri.

(Dopo prova e controprova per appello nominale la Commissione respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dovendo richiedere il parere della Commissione bilancio sullo emendamento Ricci ed altri, di cui la Commissione ha in precedenza approvato i principi informativi, la votazione sullo articolo 13 è rinviata.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale).

L'adeguamento previsto dall'articolo precedente è determinato entro il mese di giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento di cui al terzo comma dello stesso articolo con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine, entro il mese di maggio dell'anno indicato nel comma precedente, l'ISTAT comunica la variazione percentuale della retribuzione media per unità di cui al terzo comma dell'articolo 13.

L'onorevole Lo Porto ha presentato il seguente emendamento: *Alla fine del primo comma aggiungere le parole: sentiti i rappresentanti delle associazioni dei magistrati.*

LO PORTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: della retribuzione media, con le parole: dello stipendio medio.

Come per l'analogo emendamento all'articolo 13, porrò in votazione l'emendamento limitatamente ai principi informativi essendo necessario richiedere il parere della Commissione bilancio.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 14 è di conseguenza rinviata.

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati).

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai

magistrati dei tribunali amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'80 per cento.

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato.

Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

(È approvato).

ART. 16.

(Onnicomprensività del trattamento economico).

È fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

(È approvato).

ART. 17.

(Indennità di missione).

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonché a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

La misura del trattamento dovuto è determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

(È approvato).

ART. 18.

(Abrogazione delle norme incompatibili).

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

(Disposizioni transitorie).

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15.

(È approvato).

ART. 20.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della prima tabella:

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA.

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 1979
Primo Presidente della Corte di cassazione	24.031.000
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	22.338.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	20.308.000
Magistrati di Corte di cassazione	17.283.000
Magistrati di Corte di appello	15.363.000
Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.443.000
Magistrati di Tribunale	9.602.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	6.758.000
Uditori giudiziari	5.793.000

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirla con la seguente:

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA.

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 1979
Primo Presidente della Corte di cassazione	24.031.000
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . .	22.338.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori che esercitano tali funzioni	20.908.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori che non esercitano le funzioni corrispondenti . . .	19.708.000
Magistrati di Corte di cassazione che esercitano funzioni corri- spondenti	17.883.000
Magistrati di Corte di cassazione che non esercitano funzioni corri- spondenti	16.683.000
Magistrati di Corte di appello che esercitano funzioni corrispondenti	15.963.000
Magistrati di Corte di appello che non esercitano funzioni corri- spondenti	14.763.000
Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.443.000
Magistrati di Tribunale	9.602.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	6.758.000
Uditori giudiziari	5.793.000

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Ritengo che questo emendamento sia improponibile, dal momento che abbiamo appena approvato tutta una normativa che tiene conto soltanto della progressione.

DEL PENNINO. Insisto nel mantenere il mio emendamento. Il gruppo repubblicano ritiene, infatti, che questo provvedimento si inserisca nella logica, alla quale siamo sempre stati contrari, di attribuzione dello stipendio indipendentemente dallo svolgimento delle effettive mansioni corrispondenti alla qualifica. Con questo emendamento cerchiamo, perciò, di correggere, per quanto è possibile, tale impostazione.

Per tali motivi ribadisco, perciò, di insistere sul mio emendamento avvertendo che, ove esso non venisse accolto, anche il nostro giudizio complessivo sul provvedimento non potrebbe essere favorevole.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero far presente all'onorevole Del Pennino che non si può pensare

di cancellare, con una modifica tabellare, una serie di disposizioni legislative emanate da cinque anni a questa parte.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Proprio per il complesso di problemi che il suo emendamento solleva, mi permetto di invitare l'onorevole Del Pennino a ritirarlo.

DEL PENNINO. La modifica normativa non è pregiudicata da una reiezione del mio emendamento e quindi, mentre ho ritenuto di poter aderire all'invito di ritirare il mio emendamento relativo allo esercizio del diritto di sciopero, in questo caso non ritengo di poter fare altrettanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Pennino interamente sostitutivo della prima tabella.

(È respinto).

Pongo in votazione la prima tabella.

(È approvata).

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFF. COSTITUZ.-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1979

Do lettura della seconda tabella:

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	22.052.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato	20.308.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato	17.283.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	15.363.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato	13.443.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	11.830.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe, procuratori dello Stato	10.754.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, sostituti procuratori dello Stato	9.602.000
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	6.758.000

L'onorevole Antonio Caruso ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: 22.052.000 con la altra: 22.338.000.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione.* Anch'io.

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione la seconda tabella con la modifica testè apportata.

(È approvata).

Comunico che la V Commissione (bilancio) ha espresso parere positivo sugli emendamenti Ricci agli articoli 13 e 14, volti a sostituire la parola « retribuzione » con la parola « stipendi ».

Possiamo quindi procedere alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento Ricci all'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ricci all'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Antonio Caruso, Canullo, Ricci e Colonna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite I e IV, viste le nuove misure degli stipendi dei magistrati ordinari, dei magistrati am-

ministrativi e della giustizia militare e degli avvocati dello Stato risultanti dall'approvazione del disegno di legge numero 2658-ter;

considerato che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dello Stato, cui i magistrati sono stati finora agganciati, appare gravemente sperequato anche rispetto alle funzioni svolte;

tenuto conto delle dichiarazioni del precedente Governo che all'atto della predisposizione del disegno di legge di cui sopra si era impegnato a riconsiderare il trattamento economico dei dirigenti statali;

invitano

il Governo a predisporre tempestivamente idonee proposte per l'adeguamento del trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dello Stato sulla base del principio della onnicomprensività.

4/2658-ter/1/1

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia.* Essendo chiaro che ci si riferisce ad impegni precedentemente assunti e che si tratta, quindi, di una riconferma di essi il Governo dichiara di accogliere questo ordine del giorno.

CARUSO ANTONIO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Robaldo e Del Pennino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite I e IV,

nell'ambito della regolamentazione generale dei problemi attinenti alla magistratura,

invitano il Governo

a proporre il divieto alla stessa dell'esercizio del diritto di sciopero e di altre azioni sindacali sostitutive di esso, dirette a pregiudicare lo svolgimento della funzione.

0/2658-ter/2/1

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rivolgo ancora all'onorevole Del Pennino la preghiera di non porre in questo momento una questione di tal genere.

DEL PENNINO. Non insisto per la votazione, anche se resto convinto della validità del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RICCI. Questa dichiarazione di voto è coerente con le argomentazioni di carattere generale che abbiamo svolto nel corso della discussione sulle linee generali e che abbiamo poi convalidato con il nostro comportamento durante l'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Abbiamo valutato positivamente il fatto di essere venuti incontro sotto il profilo economico alle reali e positive esigenze dei magistrati ed anche agli aspetti di carattere ordinamentale contenuti in questo stralcio dell'originario disegno di legge n. 2658: e questo abbiamo concretamente manifestato con il nostro voto. Abbiamo tuttavia espresso un dissenso critico tentando, anche attraverso proposte costruttive, di superare positivamente il sistema, che è stato proposto nel disegno di legge ed approvato dalla maggioranza, per la revisione periodica degli aumenti retributivi dei magistrati.

A questo proposito desideriamo ribadire, a conclusione dell'esame del disegno di legge, che siamo favorevoli ad un sistema di revisione periodica che, per altro, non sia legato ad uno stretto automatismo e lasci salva la potestà discrezionale del Parlamento e del Governo di intervenire in modo coerente con tutti i problemi relativi alla spesa pubblica, alle compatibilità anche dei progetti di spesa del futuro piano triennale ed al rapporto con la parte restante del pubblico impiego.

Riteniamo, per le argomentazioni ampiamente svolte, che l'aver voluto introdurre un meccanismo di carattere automatico rappresenti l'assunzione, in particolare da parte del Governo, di una grave responsabilità che travalica il caso di specie per divenire una responsabilità su tutti i problemi che questa soluzione apre in relazione alla spesa pubblica nel suo complesso ed alla dinamica retributiva del pubblico impiego in generale.

Queste sono le ragioni che ci inducono ad esprimere, dopo aver valutato gli aspetti positivi e quelli che abbiamo esaminato in senso critico, un voto di astensione su questo disegno di legge stralcio.

DEL PENNINO. La reiezione dei nostri emendamenti, l'accentuazione del meccanismo automatico di propensione in carriera contenuta nei primi articoli del disegno di legge, l'introduzione di un meccanismo di adeguamento periodico degli stipendi dei magistrati indipendentemente da una normativa diversa sull'esercizio del diritto di sciopero — anche se apprezziamo le dichiarazioni del Governo sulla necessità di esaminare questo problema in altra sede — non ci consentono di dare un voto favorevole sul provvedimento. Se questo fosse stato posto in discussione in un momento diverso, non avremmo neanche dato il nostro consenso all'assegnazione dello stesso in sede legislativa: vi abbiamo acconsentito solo a causa della particolarità del momento politico e dell'urgenza di giungere ad una soluzione.

Ci auguravamo di poter modificare la logica del provvedimento attraverso gli emendamenti ma, di fronte al mantenimento di un testo che ci vede in radicale dissenso, annuncio il voto contrario del gruppo repubblicano.

LABRIOLA. Abbiamo preso atto della disponibilità favorevole di tutti i gruppi affinché il disegno di legge fosse approvato, indipendentemente dalle decisioni che si stanno annunciando in sede di dichiarazione di voto, perché la reale scelta di approvarlo è avvenuta nel momento in cui è stata concessa la sede legislativa.

In termini politici la situazione è la seguente: tutti i gruppi sono d'accordo nella sostanza a che il provvedimento diventi legge perché, prevedendo la conclusione, hanno acconsentito alla sede legislativa, cui forse avrebbero potuto opporsi. Tuttavia non possiamo tacere alcune riserve e preoccupazioni vivissime che vogliamo analizzare sul piano sia generale sia particolare e che condenserò sinteticamente.

La prima questione, che avvertiamo viva, riguarda la necessità di rivedere in futuro con animo critico la possibilità che il Parlamento legiferi senza che vi sia un Governo investito della fiducia del Parlamento. Quanto è avvenuto in queste ore dimostra chiaramente che la nostra preoccupazione è fondata. Ad ogni modo, non ci limitiamo ad esprimere una semplice preoccupazione, ma ci proponiamo di adottare le opportune iniziative affinché il Parlamento sia messo in condizione di non sbagliare per fretta o per regime convenzionale, come si è verificato in questi giorni.

Dobbiamo esprimere preoccupazione e, in termini politici, riprovazione per i giudizi che il Governo ha dato sulla questione dell'ammissibilità di una proposta emendativa sul diritto di sciopero. Non neghiamo e non ignoriamo la necessità che per il pubblico impiego in generale e per la magistratura in particolare tali questioni vengano affrontate, ma in linea di principio considero grave che il Governo che non ha ancora ottenuto la fiducia del Parlamento, esprima simili giudizi sulla possibilità di evitare lo sciopero dei magistrati. È bene dirlo anche per l'assunzione di responsabilità...

MORLINO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho mai detto una cosa del genere.

LABRIOLA. Il ministro troverà modo di replicare nelle sedi opportune. Abbiamo preso atto di un giudizio e come tale lo valutiamo politicamente.

Non c'è dubbio che questo provvedimento avrà molte difficoltà di applicazione. Noi lo consideriamo come una legge sperimentale su cui dovremo tornare; e

l'occasione si presenterà — lo dico subito per chiarezza — quando si tratteranno i problemi generali del pubblico impiego: allora vedremo quali elementi avranno influito sui livelli applicativi e le conseguenze monetarie di un provvedimento come quello che ci accingiamo ad approvare.

Con questi limiti e in questi termini preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

LO PORTO. Dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge, perché crediamo che sia stata data un'adeguata risposta alle vive attese del mondo della magistratura, attese che vengono adeguatamente soddisfatte.

Abbiamo superato le perplessità, che per altro sono state validamente sollevate, sull'eccessiva autonomia e specificità dell'adeguamento retributivo dei magistrati, attraverso la profonda analisi che la Commissione ha condotto e dalla quale è scaturito la soluzione del decreto del ministro di grazia e giustizia, al quale le parti possono opporsi e di cui il ministro risponde sempre sul piano politico nei confronti del Parlamento, cui, pertanto, non viene mai sottratta la specifica funzione di controllo e di denuncia.

In conclusione, il superamento di queste perplessità, l'accoglimento delle richieste provenienti da un settore che è stato notevolmente movimentato da questa rivendicazione, attraverso una trattativa che ha trovato il Governo insensibile ed impacciato nei confronti delle istanze di questo fondamentale corpo dello Stato, e l'aver avviato a queste esigenze sono tutti motivi che ci consentono di esprimere un voto favorevole.

DI NARDO. Annuncio il voto favorevole del gruppo di democrazia nazionale, anche se non posso sottacere alcune critiche circa il modo di legiferare in questa materia, che avrebbe dovuto invece formare oggetto di una organica legge sulla magistratura.

È la prima volta, in questa legislatura, che si discute « uno stralcio dello stral-

cio » su una materia così fondamentale. Questo comunque è un addebito che faccio non solo agli altri colleghi, ma anche al nostro stesso gruppo, perché siamo stati partecipi di questo modo di legiferare a causa dell'urgenza che impone a tutti noi di procedere in siffatta maniera a favore di una categoria che, in base all'ordinamento costituzionale, ha una determinata collocazione che non intendiamo negare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato » (*Stralcio degli articoli 20-39 del disegno di legge n. 2658, approvato dal Senato (2658-ter)*):

Presenti	64
Votanti	33
Astenuti	31
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2658-ter risultano assorbite le concorrenti proposte di legge n. 2252 e 2257.

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Bosco, Brocca, Canepa, Carrelli, Casadei Amelia, De Cinque, Del Penino, Di Nardo, Felici, Felisetti, Ferrari Silvestro, Fiori, Gargani Giuseppe, Labriola, Lo Porto, Lucchesi, Misasi, Mora, Orione, Patriarca, Pavone, Pazzaglia, Pannacchini, Pontello, Reggiani, Romualdi, Rosati, Sabbatini, Salomone, Servello, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Allegra, Barbera, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bolognari, Bottari Angela Maria, Calaminici, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Cerrina Feroni, Coccia, Colonna, De Carneri, Granati Caruso Maria Teresa, Lodolini Francesca, Mannuzzu, Martorelli, Mirate, Moschini, Nespolo Carla Federica, Perantuono, Pratesi, Ricci Raimondo, Riga Maria Grazia, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

La seduta termina alle 22,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO